

Misure di carattere fiscale, previdenziale ed istituzionale contenute nel Disegno di legge di stabilità per il 2016: sintesi ed analisi

Gestioni previdenziali - Articolo 2

Vengono adeguati per il 2016 gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'ente di previdenza in base all'art. 37 comma 3 lett. c) della legge 88/1989 (207,28 milioni di euro), dell'art. 59 comma 34 della legge 449/1997 e dell'art. 2 comma 4 della legge 183/2011 e successive modifiche (51,22 milioni di euro e 23,44 milioni di euro per trasferimenti all'ex INPDAP).

Analogamente viene indicata la ripartizione gli importi dovuti per il 2016 in base all'art. 2 comma 4 legge 183/2011 alla gestione per i coltivatori diretti in riferimento alle pensioni liquidate anteriormente al 1/1/1989 (551,40 milioni di euro), alla gestione speciale minatori (3,14 milioni di euro) alla gestione speciale di previdenza e assistenza dell'ex Enpals (72,82 milioni di euro). Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP sono pari a 2.366,35.

La neutralizzazione delle clausole di salvaguardia su Iva e accise (art. 3)

La norma prevede al primo comma l'eliminazione della norma contenuta nella legge di stabilità 2015 che stabiliva l'incremento di aliquote e la riduzione di agevolazioni fiscali tali da determinare maggiori entrate per 3,2 miliardi di euro nel 2016 e 6,2 nel 2017. Nel secondo comma viene modificata la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) stabilendo (lettera a) che l'aumento dell'aliquota iva del 10% sarà di tre punti percentuali dal primo gennaio 2017. Resta quindi invariata l'entità complessiva dell'aumento ma viene modificata la sua cadenzatura temporale. Per l'aliquota Iva del 22% l'aumento sarà del 2% al 1° gennaio 2017 e dello 0,5% a decorrere dal 2018. In questo caso l'aumento complessivo viene ridotto di un punto percentuale rispetto a quanto precedentemente stabilito. Alla lettera c) viene confermato l'aumento delle accise dal 1 gennaio 2018 in misura tale da generare un gettito aggiuntivo di 350 milioni annui per il 2018 e per gli anni successivi, riducendo così l'impatto complessivo di 350 milioni di euro annui.

Per il 2016 sono neutralizzati gli aumenti di iva e accise disposti dalla legge di stabilità per il 2015, mentre rimangono in vigore, sia pure con aumenti attenuati, per il 2017 e per il 2018 a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica e dell'obiettivo di pareggio strutturale di bilancio rimandato al 2018. Si tratta di un risultato importante che evita il rischio di un aumento delle imposte indirette che avrebbe avuto conseguenze negative sui consumi e sulla crescita della domanda interna, indispensabile per consolidare la crescita.

L'abolizione dell'imposizione immobiliare sulla prima casa di abitazione (art. 4)

L'articolo modifica completamente l'imposizione relativa agli immobili destinati ad abitazione principale, quella per i terreni agricoli e per gli immobili strumentali.

Comma 3- Esenzione terreni agricoli

Sono esenti i terreni ubicati nell'elenco dei Comuni contenuto nella circolare 9 del 1993: viene quindi superato quanto stabilito nel DL 4/15 che prevedeva una classificazione più restrittiva per accedere all'esenzione. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli indipendentemente da dove siano ubicati; quelli che si trovino nei Comuni delle isole minori e quelli ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

La delibera contenente le aliquote Imu e Tasi deve essere trasmessa per la sua pubblicazione sul sito del Ministero entro il termine "perentorio" del 14 ottobre (e non più il 21 ottobre).

Comma 4 - L'imposta municipale propria è eliminata sugli immobili destinati ad abitazione principali ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 (ville, immobili di pregio, castelli). La Tasi, quindi, viene eliminata sia per il proprietario dell'immobile che lo destina ad abitazione principale, sia per l'affittuario. La precedente normativa prevedeva che una quota tra il 10% e il 30% della Tasi restasse a carico del detentore.

Se il possessore loca l'immobile destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale effettua il versamento della Tasi con le modalità previste dalla delibera comunale per il 2015. Nel caso di mancata indicazione da parte del Comune il possessore è tenuto al pagamento del 90%. Quindi si configura una riduzione dell'importo Tasi qualora l'immobile venga concesso in locazione per destinarla ad abitazione principale mantenendo l'esclusione per gli immobili classificati in A1, A8, A9.

Sono esclusi altresì dal pagamento della Tasi anche i terreni agricoli mentre per i fabbricati e le aree fabbricabili la tassazione resta immutata: quindi si applicano Imu e Tasi con le aliquote vigenti (Imu altri immobili 10,6 per mille).

L'aliquota Tasi per gli immobili invenduti delle imprese (e non locati) è ridotta allo 0,1%; i Comuni possono azzerarla o portarla allo 0,25%.

Comma 5

L'Imu si continua ad applicare agli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 con aliquota pari allo 0,4% e detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'imposta.

Comma 6

Il fondo di solidarietà comunale è incrementato di 3,66 miliardi euro per compensare i comuni del mancato gettito dovuto all'eliminazione della Tasi sulle abitazioni principali e l'Imu sui terreni agricoli.

I criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale devono essere stabiliti entro il 30 aprile 2016 per il 2015, ed entro il 30 novembre per gli anni successivi.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, per il 2015 il 20% del fondo di solidarietà è redistribuito facendo riferimento alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogno standard, il 30% per il 2016 (sulla base dei fabbisogni standard definiti entro il 31 marzo 2016), 40% per il 2017 e 55% per il 2018. La quota aggiuntiva di fondo di solidarietà comunale a compensazione del mancato gettito Tasi e Imu agricola, viene ripartito in base agli effettivi gettiti Imu e Tasi.

Per le regioni a statuto speciale, invece, la compensazione dell'eliminazione Tasi e Imu avviene attraverso una riduzione dell'accantonamento alla compartecipazione dei tributi erariali

Comma 9-12

Dal 1 gennaio 2016 agli immobili classificati nelle categorie D ed E viene attribuita la rendita catastale attraverso una stima diretta tenendo conto degli elementi connessi strutturalmente al suolo che ne aumentano la qualità e l'utilità ma escludendo congegni, macchinari ed altre attrezzature. Per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le nuove rendite catastali hanno effetto dal 1 gennaio 2016. Per compensare i Comuni del minor gettito, vengono stanziati 155 milioni di euro.

Comma 13

Viene abrogato l'articolo 11 del Dlgs 23/11 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

Comma 14

Per il 2016 comuni e regioni non potranno deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori delle aliquote già deliberate per il 2015. Sono previste delle eccezioni in relazione alla Tari (che resta quindi fuori dal perimetro del blocco degli aumenti); nel caso in cui il Comune sia in una situazione di predissesto ; in caso di piano di rientro per disavanzo sanitario regionale (in questo caso resta l'incremento automatico dell'addizionale regionale dello 0,3% e delle aliquote Irap dello 0,15%) e per le anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti liquidi, certi ed esigibili contratti dalle regioni.

Comma 15

Per il 2016 i Comuni possono mantenere la maggiorazione Tasi dello 0,8% per gli immobili non esentati, nel caso in cui questa sia stata deliberata entro il 15 settembre 2015.

Le misure che eliminano l'imposizione della Tasi, a partire dal 1° gennaio 2016, e che confermano l'esclusione dell'Imu sulla prima casa di abitazione e sui terreni agricoli, nonché l'eliminazione dell'Imu sugli "imbullonati", sono positive perché consentono di ridurre il carico fiscale che grava sulle famiglie italiane e sui macchinari imbullonati al suolo delle imprese, funzionali all'esercizio della loro

attività. Si tratta di una misura generalista ma che opera in modo equo, mantenendo l'imposizione sulle abitazioni di lusso e che viene incontro alle richieste della Cisl di eliminare l'imposizione fiscale immobiliare sull'abitazione principale.

Le norme sull'abolizione della Tasi sulla prima casa di abitazione vengono accompagnate dalla sospensione, per il 2016, per le Regioni e i Comuni del potere di aumentare le addizionali Irpef e gli altri tributi, ad eccezione della Tari sulla quale i Comuni potranno agire anche in direzione incrementativa. In questo modo si vuole limitare la possibilità che a fronte dell'eliminazione della Tasi i Comuni agiscano sulla leva fiscale per reperire ulteriori risorse. Le Regioni in disavanzo, inoltre restano comunque soggette agli incrementi automatici dell'addizionale Irpef e dell'Irap.

Riduzione dell'Ires per le imprese ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca (art. 5)

L'imposta sul reddito per le società commerciali viene ridotta dal 27,5% al 24,5% a decorrere dal 2016 e al 24% dal 2017. Viene ridotta anche l'imposta sui dividendi pagati a soggetti residenti nell'Unione Europea dall'1,375% attuale all'1,225% del 2016 e all'1,20% a decorrere dal 2017, anche se l'efficacia delle disposizioni resta condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

La riduzione dell'Ires per le imprese commerciali e l'esenzione IRAP in agricoltura e pesca possono concorrere a sostenere la competitività del nostro sistema economico, specie in settori che presentano situazioni di crisi strutturale, anche se poteva essere valutata l'ipotesi di una maggiore selettività nell'intervento

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisti di mobili (art. 6)

Le misure prorogano a tutto il 2016 le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica, mentre è prevista la possibilità per le giovani coppie, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, costituenti il nucleo familiare da almeno tre anni (coniugi o conviventi more uxorio) e che abbiano acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale, di portare in detrazione le spese per l'acquisto dei mobili in dieci quote annuali per un importo massimo di 8.000 euro.

Queste misure confermano gli sgravi fiscali per le famiglie su spese importanti del nucleo familiare e concorrono in modo determinante a sostenere i settori dell'edilizia, dell'arredamento, e quelli che operano nel campo della riqualificazione energetica.

I superammortamenti per chi investe in beni strumentali (art. 7)

Gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani e i professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, potranno portare in deduzione i beni maggiorando il costo di acquisizione del 40%. In pratica potranno ammortizzare i beni complessivamente per il 140% del loro valore.

Si tratta di una misura positiva che può incentivare e sostenere la ripresa degli investimenti e l'ammodernamento dei nostri sistemi produttivi.

Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni e misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi (art. 8 e 9)

Vengono aumentate le attuali soglie di ricavi differenziate per l'accesso al regime fiscale forfettario agevolato dei lavoratori autonomi e dei professionisti, mentre per le nuove aperture di partite Iva, è prevista la riduzione a un terzo dell'aliquota al 15%, (con benefici supplementari per le start up applicabili per 5 anni). Si può applicare l'aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i **requisiti di reddito**. Per il calcolo dell'imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria. Vediamo come cambiano i **tetti di reddito**: 15mila euro in più all'anno per i liberi professionisti, 10mila euro in più all'anno per tutte le altre partite IVA. L'accesso al regime forfettario è ora consentito anche ai lavoratori **dipendenti e pensionati** che abbiano anche un'**attività in proprio**, se l'assegno previdenziale o lo stipendio sono compresi entro i 30mila euro l'anno. Si tratta di misure che possono contribuire a sostenere lo start up di una nuova attività ed aiutare soprattutto i giovani che intraprendano una nuova iniziativa imprenditoriale a consolidare la loro attività.

Riduzione del canone Rai (art. 10)

Al comma 1 viene stabilito che per il 2016 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari a 100 euro (prevedendo così una riduzione, limitatamente al prossimo anno, di circa 13 euro).

Il pagamento è dovuto in presenza della fornitura di energia elettrica nel luogo dove è fissata la residenza ed è dovuta una sola volta in relazione agli strumenti detenuti ed utilizzati dai diversi componenti della famiglia anagrafica. L'importo viene addebitato sulle fatture relative alla fornitura elettrica con importi distinti e non soggetti ad imposizione fiscale. Per gli anni 2016-2018 le eventuali maggiori entrate del canone di abbonamento rispetto a quanto riportato nel bilancio di previsione, sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La norma prevede la riduzione dell'importo del canone Rai poiché si ritiene di poter recuperare una quota delle somme che sono strutturalmente evase, inserendo il suo pagamento all'interno della bolletta elettrica facendo riferimento all'immobile dove è stabilita la residenza anagrafica del nucleo familiare.. E' positivo che le eventuali maggiori somme incassate siano destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il ripristino della detassazione sui premi di produttività e la valorizzazione del welfare aziendale (art. 12)

Viene prevista, limitatamente al settore privato, un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, erogati per il tramite della contrattazione integrativa aziendale o territoriale e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di risultato, a 50.000 euro. Il tetto della detassazione sale a 2.500 euro per le aziende che attuano forme partecipative, coinvolgendo "pariteticamente" i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui le somme erogate a titolo di premio di risultato siano fruite, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte mediante somme, valori o prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 2 e del comma 3, ultimo periodo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente (dunque sono fiscalmente esenti e non si applica l'imposta sostitutiva).

Le misure consentono di superare alcuni limiti attuali, a cominciare da quello relativo all'operatività della detassazione dei premi di produttività esclusivamente sulle somme corrisposte in denaro e non anche in natura, relative alle prestazioni e ai servizi di welfare aziendale, anche se permangono alcune perplessità e dubbi interpretativi, in particolare legati al superamento dell'attuale normativa che nel comma 2, lettera f), dell'art. 51 del Tuir, prevede la non imponibilità fiscale dell'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100. L'art. 100, comma 1, disciplina la deducibilità per l'impresa, ai fini fiscali, delle "*spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto*", vincolando di fatto l'esenzione fiscale delle opere e dei servizi di utilità sociale fornite ai dipendenti, alla "volontarietà" (unilateralità) dell'erogazione effettuata dal datore di lavoro. La disciplina attualmente vigente, infatti, non consente l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle spese sostenute per le finalità richiamate dall'art. 100, qualora esse siano disposte per effetto della contrattazione collettiva e non, invece, effettuate per volontà unilaterale del datore di lavoro.

Tale problema potrebbe essere superato dal fatto che la nuova formulazione dell'art. 51, comma 2, lettera f) del Tuir fa ora riferimento alla "*utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati nell'articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti "per le finalità" di cui al comma 1 dell'art. 100*".

Il riferimento alle "finalità" e non più, genericamente, all'art. 100, potrebbe rivelarsi sufficiente per considerare superati gli attuali ostacoli, anche se il permanere dell'avverbio "volontariamente", nel medesimo art. 100, lascia aperto qualche dubbio sulla volontà del legislatore di ammettere anche alle spese "negoziare collettivamente", richiamate nel medesimo articolo, l'accesso all'esenzione fiscale.

La norma chiarisce, infine, che l'erogazione dei beni, delle prestazioni e dei servizi da parte del datore di lavoro, ai fini dell'esenzione fiscale, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale

Il disegno di legge di stabilità modifica, inoltre, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 (Tuir) prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito (e sono, dunque, esclusi dalla base imponibile fiscale):

- l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del Tuir (sostituisce la lettera f), del comma 2, dell'art. 51 del Tuir);
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (sostituisce la lettera f - bis), del comma 2, dell'art. 51 del Tuir);;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 (introdotta come lettera f - ter, del comma 2, dell'art. 51 del Tuir).

Proroga blocco aumento contributi gestione separata lavoratori autonomi (Articolo 14)

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, quindi non iscritti ad altra gestione né pensionati è riconosciuto anche per il 2016 il blocco dell'aliquota previdenziale al 27% (avrebbe dovuto salire al 28% nel 2016)

Il blocco consente di evitare l'aumento del cuneo contributivo dei lavoratori autonomi, in una fase in cui è utile sostenere il reddito disponibile, tuttavia, va valutata la portata della misura se la si intende come blocco definitivo perché interrompe il processo di armonizzazione e convergenza delle aliquote contributive e previdenziali verso il livello di quelle del lavoro dipendente. Nel metodo contributivo a fronte di una minore contribuzione versata si riduce anche il livello di copertura pensionistica futura.

Le salvaguardie per gli esodati (art. 18)

La settima salvaguardia riguarda in totale 26.300 lavoratori. Gli aspetti innovativi principali sono: la proroga al 6/1/2017 della data per la presentazione dell'istanza; la salvaguardia anche per i lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile; l'estensione a lavoratori a termine e somministrati.

Rispetto all'ultima proposta assunta da tutti i Gruppi Parlamentari in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (c.d.: proposta "Damiano" dell'ottobre 2015) bisogna ricordare che questa prevedeva da un lato norme dirette a garantire la prosecuzione delle salvaguardie per gli esodati, dall'altro altre norme utili ad altre categorie che, invece, mancano nel testo della legge di stabilità. In particolare spicca l'assenza della "quota 96" per la scuola, non si elimina l'applicazione dell'aspettativa di vita alle salvaguardie per il raggiungimento dei requisiti, non si estende ai dipendenti pubblici la norma eccezionale che consente il pensionamento a 64 anni dei dipendenti privati nati nel 1952, non si alleggeriscono le norme per i macchinisti e capitreno.

Ferme restando le disposizioni previste dalle precedenti sei salvaguardie, le disposizioni vigenti prima della legge 2014/2011 art. 24, continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano il diritto al pensionamento dopo il 31/12/2011 secondo i seguenti criteri:

- a) **Nel limite di 6.300 soggetti:** lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile (artt. 4, 11, 24 legge 223/1991, art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31/12/2012, anche mediante il versamento dei contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del d.l. 201/2011. Il versamento volontario indicato, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Il versamento, riferito ai cessati entro il 31/12/2012, però può essere effettuato solo in riferimento ai 12 mesi successivi al termine della fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. **Per i lavoratori che**

rientrano in questa fattispecie, già autorizzati ai versamenti volontari in data precedente l'entrata in vigore della legge di stabilità (entro il 31/12/2015) e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità.

- b) Nel limite di 9.000 soggetti** con le caratteristiche previste dalla quinta salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) **lett. a)** *i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* **lett. f)** *i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017***
- c) Nel limite di 6.000 soggetti** con le caratteristiche della quinta salvaguardia salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) **lett. b)** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* **lett. c)** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;* **lett. d)** *i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017***
- d) Nel limite di 2.000 soggetti** riferiti ai lavoratori art. 24 comma 14 lett. e-ter legge 214/2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi art. 42 comma 5 TU 151/2001 che perfezionano i requisiti per la decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti prima del dl 201/2011, entro il

entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

- e) **Nel limite di 3.000 soggetti** (escluso il settore agricolo e degli stagionali) lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima del 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè **entro il 6 gennaio 2017**

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1/1/2016.

Le domande devono essere presentate dai lavoratori entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità (29 febbraio 2016).

Ai fini della presentazione delle istanze si applicano le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande.

Questi benefici sono riconosciuti per un totale di 26.300 soggetti nel limite massimo di 213 milioni di euro per il 2016; 387 milioni nel 2017; 336 milioni nel 2018; 258 milioni nel 2019 171 milioni nel 2020; 107 milioni per il 2021; 41 milioni per il 2022, 3 milioni per il 2023.

Opzione donna - Art. 19, comma 1

Viene finalmente data risposta a quella lavoratrici che anche per pochi contributi si vedevano preclusa, sulla base della precedente interpretazione ministeriale, la possibilità di usufruire di questa particolare forma di pensionamento anticipato che, in molti casi, determina una consistente riduzione dell'assegno ma costituisce comunque una possibilità di reddito. Di conseguenza per poter andare in pensione secondo questa disposizione sarà necessario aver maturato entro il 31/12/2015 il requisito di 57 anni e 3 mesi di età in caso di posizione interamente collocata nel FPLD, di 58 anni e 3 mesi in caso di contribuzione mista (FPLD e gestioni degli autonomi).

La soluzione va migliorata, estendendo la possibilità di esercitare l'opzione donna per un periodo temporale più lungo, almeno fino al 2018, in modo da consentire a molte donne che sono rimaste senza lavoro di accedere al pensionamento con i requisiti della legge 243/2004.

Per concorrere alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga del pensionamento tramite il meccanismo dell'opzione donna viene prorogata al 2018 (in luogo del 2016) l'applicazione dell'art. 1 comma 483 legge 147/2013 che ha disciplinato la perequazione delle pensioni secondo criteri restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge 388/2000 che, altrimenti, sarebbe dovuta entrare in vigore.

Viene finalmente data risposta a quella lavoratrici che anche per pochi contributi si vedevano preclusa, sulla base della precedente interpretazione ministeriale, la possibilità di usufruire di questa particolare forma di pensionamento anticipato che, in molti casi, determina una consistente riduzione dell'assegno ma costituisce comunque

una possibilità di reddito. Di conseguenza per poter andare in pensione secondo questa disposizione sarà necessario aver maturato entro il 31/12/2015 il requisito di 57 anni e 3 mesi di età in caso di posizione interamente collocata nel FPLD, di 58 anni e 3 mesi in caso di contribuzione mista (FPLD e gestioni degli autonomi).

Pensione e part-time - (Art. 19, comma 2)

I lavoratori dipendenti settore privato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno che maturino entro il 31/12/2018 il diritto alla pensione di vecchiaia possono ridurre l'orario di lavoro tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore tra la data di accesso al beneficio di legge e la data di maturazione del requisito anagrafico di vecchiaia previsto dalla legge 214/2011 a condizione che:

- abbiano maturato almeno 20 anni di contributi
- abbiano raggiunto l'accordo alla trasformazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro

Con la trasformazione del tempo pieno in part-time otterranno mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro per la prestazione non effettuata.

Questa somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

Peri periodi di part time viene riconosciuta contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Viene applicato l'art. 41 comma 6 del d.lgs. 148/2015 di conseguenza ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

La facoltà di part time, fermo restando quanto detto sopra, è concessa a domanda, nel limite delle risorse finanziarie stanziare (60 mln 2016, 120mln nel 2017, 60mln nel 2018) previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro cui il datore di lavoro deve dare comunicazione della trasformazione del contratto. Il datore di lavoro deve dare quindi comunicazione sia all'INPS sia alla DTL. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande nel limite delle risorse stanziare.

Gli incentivi fiscali e contributivi previsti in caso di ricorso al part time da parte dei lavoratori anziani, in accordo con il datore di lavoro, rispondono all'esigenza di ridurre il tempo pieno lavorato fino a tre anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici.

Si tratta di una misura positiva ma che andrebbe accompagnata con altri interventi mirati all'introduzione, nel nostro ordinamento, della cosiddetta "staffetta generazionale", collegando cioè il passaggio da tempo pieno a tempo parziale, all'assunzione di un giovane ed inserendo quest'ultimo all'interno di un progetto di tutoraggio che coinvolga i lavoratori più anziani.

Proroga perequazione Letta - Art. 19 comma 3

Per concorrere alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga del pensionamento tramite il meccanismo dell'opzione donna, prima illustrato, viene prorogata al 2018 (avrebbe avuto termine con il 2016) l'applicazione dell'art. 1 comma 483 legge 147/2013 che ha disciplinato la perequazione delle pensioni secondo criteri restrittivi rispetto a quelli previsti dall'art.69 della legge 388/2000 (perequazione "per fasce") che, altrimenti, sarebbe dovuto tornare in vigore dal 2017.

Resta quindi confermato, anche per il biennio 2017 – 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dal Governo Letta (Legge 147/2013, c.d.: Legge di Stabilità per il 2014):

Perequazione triennio 2014-2016, proroga biennio 2017 - 2018	% perequazione
Pensioni fino a 3 volte TM + clausola salvaguardia (cs)	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + cs	95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM +cs	75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM +cs	50%
Oltre 6 volte	45%

Aumento "No tax area per i pensionati dal 2017 (art. 19 comma 5-6)

Viene prevista la modifica dell'articolo 13 del Tuir stabilendo l'incremento della detrazione per i redditi da pensione in modo da determinare un ampliamento della relativa area esente. La norma entrerà però in vigore dal 2017.

In particolare, viene stabilito che per coloro che abbiano meno di 75 anni la detrazione passi da 1.725 a 1.783 euro se il reddito complessivo non supera i 7.750 euro; per i redditi compresi tra 7.750 euro e 15.000 euro la relativa detrazione per i redditi da pensione è pari a:

$$1.255 + 528(15.000 - \text{reddito complessivo} / 7.250)$$

Per i redditi superiori a 15mila euro e inferiore a 55mila euro la detrazione resta invariata.

Con questa modifica si determina così un ampliamento della no tax area dagli attuali 7.500 a 7.750. Resta invariato il profilo decrescente della detrazione all'aumentare del livello di reddito.

Per i pensionati con un'età maggiore di 75 anni l'area esente viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti passando dagli attuali 7.750 euro a 8.000.

La detrazione, infatti, viene portata da 1.725 a 1.783 euro se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro; per i redditi compresi tra 8.000 euro e 15.000 euro la relativa detrazione per i redditi da pensione è pari a:

1.297+ 583(15.000-reddito complessivo/7.000)]

Per i redditi superiori a 15mila euro e inferiore a 55mila euro la detrazione resta invariata.

La equiparazione, a partire dal 2017, della “Non tax area” dei pensionati di età non inferiore a 75 anni e l’aumento dell’attuale soglia per i pensionati di età inferiore a 75 anni consente di dare una risposta, seppure parziale, alle aspettative di riduzione del carico fiscale dei pensionati. Tuttavia, aver previsto l’entrata in vigore della disposizione solo dal 1° gennaio 2017, attenua la portata della misura ed un anticipo della sua applicazione fin dal 1° gennaio 2016 potrebbe contribuire a migliorare l’equità della manovra.

La flessibilità pensionistica non c’è

La decisione del Governo di rinviare ulteriormente la modifica della legge Fornero sulla previdenza è sbagliata, perché l’attuale rigidità dei requisiti pensionistici blocca il mercato del lavoro; favorisce il permanere di una situazione di disagio e sofferenza per i lavoratori più anziani e per coloro che svolgono attività più faticose e pesanti; rallenta il turnover lavorativo nelle imprese, ostacolando una gestione efficace degli esuberanti e delle crisi aziendali; limita le prospettive occupazionali dei giovani. In questo quadro le misure che incentivano l’utilizzo del Part time negli ultimi anni dell’attività lavorativa, specie se collegato all’assunzione di un nuovo lavoratore sono positive ma non offrono una risposta al problema del pensionamento anticipato per la generalità dei dipendenti.

Insieme con il ripristino della flessibilità nell’accesso al pensionamento occorre dare una risposta ai lavoratori “quota 96” della scuola e vanno riviste le norme di accesso alla pensione per coloro che svolgono lavoro usuranti o faticosi, la cui normativa per l’accesso al pensionamento è stata fortemente depotenziata creando numerose ingiustizie tra tutte quella che ha coinvolto i macchinisti.

Riduzione compensi Caf e stanziamenti per patronati (art. 33, commi 3 e 11)

Le dotazioni finanziarie per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono ridotte di 100 milioni di euro per l’anno 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i relativi risparmi di spesa.

Con riferimento all’esercizio finanziario 2016 il Fondo Patronati è ridotto di 48 milioni. Con effetto dal 2017 la percentuale dovuta in acconto scende al 60% (era stato fissato 72% fissato con la legge di stabilità precedente) e l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1 art. 13 è rideterminata allo 0,183% (in precedenza era stata rideterminata allo 0,207%).

Ancora una volta il disegno di legge di stabilità riduce le risorse destinate ai Patronati, con il rischio di conseguenze e ricadute devastanti sulla gratuità delle prestazioni erogate, mentre non si interviene sulle consulenze e sulle esternalizzazioni dei servizi

che comportano costi di gestione spesso evitabili. La riduzione delle dotazioni finanziarie per i Caf e la rideterminazione dei compensi spettanti rischia di ridurre la qualità ed il livello dei servizi offerti ai cittadini nei territori.

Economie degli enti di previdenza - Articolo 33 comma 12

Si stabiliscono per gli enti di assistenza e previdenza pubblica risparmi per 33 milioni annui nel triennio 2016/2018 tramite razionalizzazione spese correnti diverse dalle prestazioni assistenziali.

Norme finanziarie per Province e Città metropolitane - Art. 38

Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo.

Si prevede poi la nomina di commissari governativi nelle Regioni che, alla fine di gennaio 2016, non abbiano ancora emanato la legge regionale per redistribuire le funzioni non fondamentali delle Province, in attuazione della riforma Del Rio (Legge 56/2014).

Le disposizioni della Legge di Stabilità mirano, grazie al contributo previsto, a bloccare, nel caso delle Città Metropolitane, e a ridurre, nel caso delle Province, i tagli che sarebbero dovuti scattare nel 2016 in base alla precedente Legge di Stabilità.

Il contributo di 250 milioni per le Città Metropolitane consente quindi loro di contare sulle medesime risorse dell'anno precedente, mentre il contributo di 150 milioni per le Province comporta che il taglio per il 2016 scenderà dai 750 milioni previsti a 600 milioni. Non si tratterà di un taglio ai trasferimenti, che sono già stati azzerati, ma di un prelievo sul gettito dei tributi provinciali.

In realtà, le misure previste, che nelle intenzioni del Governo sono finalizzate a consentire l'esercizio di funzioni fondamentali importanti delle Province, ovvero viabilità ed edilizia scolastica, rappresentano un intervento "tamponante", parziale e insufficiente, a fronte dei gravi ritardi di attuazione della riforma delle Province prevista dalla Legge 56/2014 (Del Rio).

Infatti soltanto 7 regioni sulle 15 a statuto ordinario hanno emanato la legge regionale per attribuire alle Regioni stesse o ai Comuni le funzioni non fondamentali precedentemente svolte dalle Province, che quindi continuano a gravare sulle Province stesse, le quali, con i tagli previsti, ancorchè ridotti, si troveranno in gravissime difficoltà, se non nella concreta impossibilità di esercitarle.

Il Decreto Enti Locali (DL 78/2015, convertito con Legge 125/2015) prevede che le Regioni che entro il 31 ottobre non abbiano approvato la legge di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province debbano sostenere i costi di esercizio delle

funzioni stesse e i costi del personale addetto, rimasti in capo alle Province a causa del mancato riordino.

La Legge di Stabilità compie un ulteriore passo in avanti prevedendo che, nelle Regioni ancora inadempienti alla fine di gennaio 2016, verrà nominato un commissario governativo per attuare, entro giugno 2016, la riforma Del Rio, ovvero per trasferire in capo alle Regioni stesse le funzioni non fondamentali delle Province.

Queste ulteriori misure previste dovrebbero essere un definitivo incentivo per le Regioni ad attuare la riforma emanando le leggi di riorganizzazione delle funzioni.

Aumento soglia utilizzo moneta contante (art. 46)

La decisione di aumentare la soglia per l'utilizzo della moneta contante a 3.000 euro è un errore che rischia di compromettere i positivi risultati conseguiti nella lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio negli ultimi anni. Ciò che il Governo dovrebbe fare è incentivare la diffusione della moneta elettronica, riducendone i costi di utilizzo per i consumatori e gli esercenti.

Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure (art. 50)

E' previsto che le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista per il rientro dei capitali illeciti dall'estero affluiscano al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ma nel caso in cui dal monitoraggio delle entrate emerga un andamento che non

consenta la realizzazione integrale dell'obiettivo previsto di 2 miliardi di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, possa stabilire l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche).